

Dipartimento per il coordinamento amministrativo
Ufficio per la concertazione amministrativa
e il monitoraggio

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DICA 0000358 P-4.8.2.8
del 08/01/2018



Ministero dell'Ambiente, della tutela del Territorio e del mare Capo di Gabinetto

- segreteria.capogab@pec.minambiente.it
- lorenzini.elena@minambiente.it

Regione Autonoma della Sardegna Assessorato della difesa dell'ambiente

- <u>presidenza.dirgen@pec.regione.sardegna.</u> it
- amb.assessore@pec.regione.sardegna.it
- difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Direzione Generale belle arti e paesaggio

- mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it
- roberto.banchini@beniculturali.it
- piero.aebischer@beniculturali.it

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e per le province di Cagliari, Oristano, Medio Campidano, Carbonia-Iglesias e Ogliastra

- mbac-sabap-ca@mailcert.beniculturali.it
- sabap-ca@beniculturali.it

#### Provincia di Cagliari

- ecologia@pec.provincia.cagliari.it
- <u>protocollo@cert.provincia.sudsardegna.g</u> ov.it

Comune di Gonnosfanadiga (provincia sud Sardegna)

- <u>protocollo.gonnosfanadiga@servizipostac</u> <u>ert.it</u>
- <u>sindacogonnosfanadiga@servizipostacert.</u> <u>it</u>

NOGELATIO P. C. M. 194



del Consiglio deix Ministri Dipartimento per il coordinamento amministrativo

Dipartimento per il coordinamento amministrativo
Ufficio per la concertazione amministrativa
e il monitoraggio

Comune di Guspini

- protocollo@pec.comune.guspini.it

Comune di Villacidro

- Protocollo.villacidro@pec.it

OGGETTO: Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale relativa al progetto per un impianto solare termodinamico da 55 MWe denominato "Gonnosfanadiga" ed opere connesse da realizzarsi nei comuni di Gonnosfanadiga e Guspini (CA).

Proponente: Gonnosfanadiga Limited.

Attivazione procedura ex art. 5, comma 2, lettera c-bis della legge 23 agosto 1988 n. 400.

Inoltro delibera.

Si trasmette, per il seguito di competenza, la deliberazione datata 22 dicembre 2017, con il quale il Consiglio dei ministri ha disposto che non sussistono le condizioni per la prosecuzione del procedimento autorizzatorio relativo al progetto di installazione di una centrale solare termodinamica della potenza di 55MWe, denominata "Gonnosfanadiga", nei comuni di Gonnosfanadiga e Guspini (CA).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Annalisa Cipollone
Amoh Cyllone



#### IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

#### **NELLA RIUNIONE DEL**

22 DICEMBRE 2017

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", ed in particolare l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), che prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri "può deferire al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

VISTA la nota n. 8321 del 31 marzo 2017 con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto di realizzazione di una centrale solare termodinamica della potenza di 55MWe, denominata "Gonnosfanadiga", nei comuni di Gonnosfanadiga e Guspini (CA), a seguito del parere negativo espresso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dalla regione Sardegna e dai comuni di Gonnosfanadiga, Guspini e Villacidro, ha chiesto di attivare la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera *c-bis*), della legge 23 agosto 1988 n. 400;

VISTO il parere n. 2320 rilasciato in data 3 marzo 2017 dalla Commissione tecnica di verifica per l'impatto ambientale – VIA e VAS del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni;

RILEVATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha riferito che la zona individuata per la realizzazione dell'intervento, di estensione pari a circa 227 ettari, si trova in un'area classificata come "zona agricola" dai vigenti strumenti urbanistici comunali, dove è consentita la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo n. 387 del 2003, e ha confermato le misure di mitigazione e di compensazione già individuate dalla Commissione tecnica di verifica per l'impatto ambientale – VIA e VAS, nel citato parere n. 2320 del 3 marzo 2017;

RILEVATO che, per quanto riguarda le alternative localizzative, il proponente ha analizzato aree o poli industriali dismessi o in via di dismessione, (cosiddette *brown field*), ritenendole non idonee per la realizzazione del progetto, in quanto in dette aree sono presenti evidenti problematiche tipiche dei siti dismessi, con connessi oneri di carattere ambientale ed economici che non consentirebbero la realizzazione del progetto;



RILEVATO che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha espresso parere contrario al progetto da realizzare in area sottoposta a vincolo ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c), del decreto legislativo, n. 42 del 2004, recante "Aree tutelate per legge", precisando, altresì, che l'intervento sarebbe tale da determinare il degrado, rilevante e irreversibile del paesaggio rurale interessato, caratterizzato dalle coltivazioni tipiche del luogo;

RILEVATO che la regione Sardegna, nel corso del procedimento per la valutazione di impatto ambientale ha espresso parere contrario alla realizzazione del progetto a causa dei notevoli impatti socio-economici che l'opera avrebbe sul territorio, interferendo in maniera diretta e indiretta sulla produzione agricola e casearia tutelata dai marchi IGP e DOP, nonché sulla componente delle acque sotterranee;

RILEVATO, altresì, che la medesima regione ha evidenziato che il proponente non ha esaminato alternative di localizzazione tese a limitare il consumo di suolo, individuando siti compromessi da attività estrattive pregresse, ma ha giustificato la scelta localizzativa effettuata sulla base di un presunto degrado e improduttività delle aree oggetto d'intervento, di fatto insussistente;

VISTO il verbale della riunione di coordinamento istruttorio che si è tenuta il 9 giugno 2017 presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri con la partecipazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione generale belle arti e paesaggio, e Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano, Medio Campidano, Carbonia-Iglesias e Ogliastra, della Regione autonoma della Sardegna, del Comune di Villasor, del Comune di Gonnosfanadiga, del Comune di Guspini e del Comune di Villacidro, con lo scopo di procedere ad un approfondimento congiunto delle posizioni già espresse riguardo all'impianto in esame;

RILEVATO che, nell'ambito della predetta riunione, la regione Sardegna, nel ribadire il parere contrario, già in precedenza espresso, ha sintetizzato le principali criticità riscontrate nell'ambito dell'istruttoria di VIA riconducibili ai forti impatti che l'impianto, così come progettato, provocherebbe sul territorio, sul suolo e sottosuolo, sull'attività di allevamento e sulla componente di approvvigionamento della risorsa idrica della rete gestita dal Consorzio di Bonifica;

RILEVATO, a tale proposito, che la predetta Regione ha fatto presente che la risorsa idrica, per mandato istituzionale dal medesimo Consorzio di Bonifica, è prioritariamente destinata a sopperire alle esigenze del settore agricolo e, peraltro il quadriennio 2013-2017, per quanto attiene alla disponibilità di risorse idriche, si sta rivelando come uno dei più critici mai registrati in Sardegna a partire dal 1922, come indicato nel "Rapporto sullo stato di criticità del sistema idrico regionale", approvato dall'Autorità di Bacino della Sardegna da ultimo con delibera del 17 maggio 2017;

RILEVATO, altresì, che la regione Sardegna ha rappresentato che l'impianto si pone in contrasto con il piano energetico ambientale regionale, che favorisce impianti di taglia medio-piccola in base alle esigenze delle utenze e, soprattutto, si pone in contrasto con le politiche agricole regionali, che mirano alla salvaguardia del patrimonio agrario e caseario, con particolare attenzione alle produzioni tipiche di pregio, sopra elencate;



RILEVATO che la Regione ha ribadito il forte impatto sociale ed economico sul territorio interessato, a causa dell'occupazione di suolo agricolo produttivo, evidenziando che la realizzazione dell'impianto comporterebbe non solo la distruzione delle aziende, ma anche la perdita di quelle caratteristiche di "naturalità" necessarie e prescritte nei rispettivi disciplinari per la produzione dei prodotti alimentari a marchio di origine tutelato;

RILEVATO, a tale riguardo, che la Regione stessa ha evidenziato lo sproporzionato rapporto tra il notevole consumo di suolo, 227 ettari e la bassa produzione di energia elettrica, di 55MWe;

RILEVATO, infine, che la Regione ha evidenziato che esiste una forte opposizione da parte della popolazione alla realizzazione del richiesto impianto, in considerazione "della non sostenibilità ambientale, sociale ed economica dell'impianto proposto, nonché dei devastanti impatti ambientali negativi per un territorio a vocazione agricola";

RILEVATO che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha ribadito la propria contrarietà alla realizzazione dell'impianto, confermando quanto già in precedenza espresso circa i negativi impatti sul paesaggio, vincolato ai sensi del citato codice dei beni culturali, n. 42 del 2004, non mitigabili con nessuna delle opere di compensazione proposte, facendo, a tale proposito, rilevare che il progetto proposto, benché volto alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, si contraddistingue per la specifica tecnologia utilizzata che determina una integrale sostituzione dell'aspetto e dei caratteri peculiari del paesaggio nel quale si colloca, rappresentato da una vasta area ad uso agricolo - anche di pregio produttivo riconosciuto a livello europeo con marchi di qualità - e singolarmente caratterizzato per il suo dolce andamento a grande pianoro di vasti orizzonti, oggetto di tutela paesaggistica per legge ed ai sensi del Piano paesaggistico regionale;

RILEVATO, inoltre, che il predetto Ministero, nel riscontrare l'incompletezza e l'insufficienza della documentazione presentata dal proponente, per quanto riguarda la modifica morfologica ed idrogeologica del paesaggio agrario esistente, ha evidenziato che le opere di "compensazione" ambientale illustrate dalla proponente, non risultano realisticamente realizzabili, in quanto non progettate per la conservazione dello strato fertile durante le "operazioni di cantiere" a causa dello stravolgimento del pianoro esistente;

CONSIDERATO che i comuni di Gonnosfanadiga, Guspini, Villacidro hanno confermato il parere contrario espresso, precisando, a tale riguardo, che l'iniziativa altera irreparabilmente il contesto della zona, cancellando il caratteristico paesaggio che la contorna e comporta una sottrazione di suolo agricolo che non è compensabile né mitigabile da nessuna misura, facendo, altresì, rilevare che la zona è caratterizzata da oliveti, da coltivazioni di vario tipo e da una vasta sughereta e che i titolari delle aziende agricole, oltre al già evidenziato danno per le citate produzioni di pregio, dovrebbero cessare le loro attività e subire un esproprio per "pubblica utilità";

RILEVATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha confermato la posizione favorevole al progetto, ferme restando le prescrizioni indicate nel citato parere della Commissione tecnica VIA e VAS, dal quale emergono, peraltro, i benefici ambientali che potrebbero derivare dalla realizzazione del progetto in termini di contributo alla diminuzione delle emissioni di gas serra;



RILEVATO, altresì, che, quanto alla localizzazione del progetto in area agricola, il predetto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha ribadito la conformità con la normativa di settore, decreto legislativo n. 387 del 2003 e con le Linee guida nazionali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, che dispongono la compatibilità fra tali tecnologie e le aree agricole;

VALUTATI gli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati, da un lato, nel forte impatto che l'intervento produrrebbe sul territorio, incidendo negativamente sull'assetto socio – economico presente, oltre che sul paesaggio, come esposto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dalla regione Sardegna e dai comuni di Gonnosfanadiga, Guspini, Villacidro e, dall'altro, nella rilevanza economica del progetto per quanto attiene alla produzione di energia da fonti rinnovabili;

CONSIDERATO che dall'istruttoria condotta emerge come, pur riconoscendo la valenza energetica del progetto in argomento, la centrale solare termodinamica in questione produrrebbe un elevato impatto sull'assetto paesaggistico e sulle modalità di utilizzo, anche economico, dell'area, che sarebbe in contrasto con le norme previste dal codice dei beni culturali, con la pianificazione territoriale regionale e locale, oltre che con le finalità della Strategia nazionale per la biodiversità e con le politiche agricole dell'Unione europea;

RITENUTO, pertanto, nell'esame delle posizioni contrapposte e nell'ambito di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, di condividere l'avviso espresso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dalla regione Sardegna e dai comuni di Gonnosfanadiga, Guspini, Villacidro in merito alla non realizzabilità di una centrale solare termodinamica della potenza di 55MWe, denominata "Gonnosfanadiga", nei comuni di Gonnosfanadiga e Guspini (CA);

VISTA la relazione prot. n. 2180 del 26 luglio 2017 del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

PRESO ATTO dell'istruttoria effettuata e delle osservazioni acquisite;

#### **DELIBERA**

non sussistono le condizioni per la prosecuzione del procedimento autorizzatorio avviato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare relativo al progetto di installazione di una centrale solare termodinamica della potenza di 55MWe, denominata "Gonnosfanadiga", nei comuni di Gonnosfanadiga e Guspini (CA).

Roma, 22 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI